



Ci risiamo: l'ambiguo valore legale delle linee-guida

Data 17 gennaio 2025
Categoria professione

La Cassazione (n. 40316 del 4-11-2024) ha ribadito un indirizzo già consolidato: il medico ha il dovere di discostarsi dalle linee guida se le condizioni del paziente e le buone prassi lo richiedono.
Tra l'incudine e il martello...

Ifatti:

Un medico veniva rinviato a processo per il delitto di omicidio colposo, in cooperazione colposa con altro sanitario, avendo cagionato la morte del nato di una paziente.

Per l'accusa il medico "non valutava correttamente i segni clinici e lo stato della paziente, già cesarizzata due volte con algie pelviche, omettendo di predisporre ed eseguire in maniera costante il controllo cardiocardiografico e il monitoraggio della ripresa del travaglio".

L'imputato sosteneva di essersi attenuto scrupolosamente alle indicazioni delle linee-guida; tale circostanza, in base all'art.3 della c.d. Legge Balduzzi (all'epoca in vigore) avrebbe qualificato le eventuali mancanze come "colpa lieve".

In verità, però la Legge Gelli-Bianco (l. 24/2017) specificava che gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati ad attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida "salvo le specificità del caso concreto".

Il medico veniva perciò dapprima assolto in primo grado; la sentenza poi veniva ribaltata in appello, con condanna.

Finiti in Cassazione la Corte ribadiva, sulla base di una consolidata giurisprudenza, che il rispetto delle linee non determina di per sé l'esonero della responsabilità penale del sanitario, il quale deve sempre accertarsi se il quadro clinico del paziente impone un percorso terapeutico diverso.

Le linee guida non sostituiscono uno "scudo" contro ogni responsabilità.

"Il rispetto delle linee guida che, a causa delle condizioni del paziente, si rivelino inadeguate al caso, così suggerendo altra terapia secondo buona prassi medica, non esonerano il sanitario da colpa grave in caso di morte."

Il medico veniva quindi definitivamente condannato.

Riflessioni di un medico pratico:

Non è possibile negare, in fondo, una importante coerenza nell'enunciazione di tali criteri, tuttavia va attentamente considerato il fortissimo disagio degli operatori sanitari in quanto è molto facile valutare "col senno di poi", ad esito conclamato e dopo approfondite e prolungate consultazioni di tomisti enciclopedici o di esperti specializzatissimi, le condotte prese in un momento di emergenza e di precarietà...

C'è solo la speranza nella ragionevolezza dei giudicanti, che tengano conto di tutti i fattori, altrimenti chi salverà il povero sanitario stretto tra l'incudine delle linee-guida e il martello sempre incombente del "caso particolare"?

Daniele Zamperini

<http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=2422>